

PROTOCOLLO ATTUATIVO

tra

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

e

LA FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA

e

L'ISTITUTO DI RICERCA PEDIATRICA

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito anche "ADM"), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584 nella persona del Direttore Generale, Dott. Marcello Minenna

e

La "Fondazione Città della Speranza" (di seguito anche "FONDAZIONE"), con sede legale in Monte di Malo (VI), Viale del Lavoro 10, codice fiscale 92081880285, nella persona del Presidente, Dott. Andrea Camporese

e

L'Istituto di Ricerca Pediatrica (di seguito anche "IRP"), con sede legale in Padova, Corso Stati Uniti n. 4, nella persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Luca Primavera

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

- ADM è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell'Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell'Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell'Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell'Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente anche attraverso l'utilizzo di propri laboratori chimici all'avanguardia;
- in particolare, i Laboratori Chimici di ADM sono caratterizzati dalla elevata professionalità del personale e dalla validità e completezza delle attrezzature, tecnologicamente all'avanguardia nei diversi ambiti merceologici in cui operano, dalle analisi in campo agroalimentare, a quelle sui giocattoli, sulle droghe, nonché sulle mascherine facciali e sono accreditati da ACCREDIA, l'Ente nazionale unico di accreditamento;
- la FONDAZIONE, nel 2012, ha creato l'Istituto di Ricerca Pediatrica (di seguito anche "IRP") che ospita 160 ricercatori e adotta un approccio multidisciplinare unico che integra conoscenze della biomedicina, della bioingegneria, della biochimica e della scienza dei materiali; coopera con ospedali universitari e istituti di ricerca nazionali e internazionali; fornisce a studenti e ricercatori una formazione di alto livello nella ricerca pediatrica; promuove l'innovazione e il trasferimento tecnologico e facilita il dialogo con il pubblico attraverso conferenze e attività educative;

- nell'ambito di uno scambio scientifico tra le due organizzazioni finalizzato alla condivisione delle competenze nell'ottica di un miglioramento dei servizi erogati si è riconosciuto come terreno comune quello della biologia molecolare; infatti, seppure le applicazioni di queste tecniche siano per i due enti molto diverse, - l'IRP opera nel campo medico diagnostico mentre i laboratori dell'Agenzia lavorano in ambito merceologico (ricerca OGM, riconoscimento di specie e di varietà in ambito animale e vegetale etc) - gli strumenti e le tecniche di cui si avvalgono sono in parte gli stessi;
- la FONDAZIONE ha lo scopo di favorire lo studio, l'attività didattica, la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo di tutte le patologie infantili, prioritariamente relative alle patologie oncoematologiche pediatriche con possibilità di dare un contributo a sostegno delle famiglie con gravi difficoltà finanziarie che hanno pazienti pediatriche affetti da gravi patologie;
- per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti, la FONDAZIONE può ricevere contributi, lasciti, eredità o comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma da Enti pubblici o privati e da persone;
- ADM, oltre a tutelare gli interessi dell'Erario e a contrastare gli illeciti, si attiva costantemente per sensibilizzare l'impegno civico e sociale a difesa dei valori costituzionali dell'eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale;
- ADM, nell'ambito delle proprie attività di polizia giudiziaria e tributaria, effettua con frequenza sequestri e confische amministrative, così come previsto dall'art. 301-*bis* del T.U.L.D (DPR 23 gennaio 1973 n.43), di beni mobili iscritti nei pubblici registri che possono essere affidati ad organi dello stato o amministrazioni pubbliche;
- ADM, con propri provvedimenti amministrativi (LIUA-SEQ prot. 71836/RU dell'8 marzo 2021, LIUA-SEQ *In progress* prot. 256529/RU del 16 luglio 2021, LIUA-SEQ *Operation*, prot. 34971/RU del 26.01.2022 e DD 90556/RU del 24 febbraio 2022) ha disciplinato le modalità di utilizzo e assegnazione degli automezzi sequestrati e/o confiscati, adottando come parametro di riferimento anche la riduzione dei costi di deposito e mantenimento dei veicoli e prevedendo espressamente la possibilità di

assegnazione ad altra Amministrazione dello Stato secondo lo specifico regime convenzionale appositamente costituito o ad enti o associazioni senza scopo di lucro in forza di specifici protocolli d'intesa che garantiscano una controprestazione oggettiva per ADM coerente con gli interessi pubblici accuditi dall'Agenzia;

CONSIDERATO CHE

- in data 8 aprile 2022, le Parti hanno siglato un Protocollo d'intesa per definire la promozione di attività culturali ed educative; la realizzazione di iniziative in materia di sensibilizzazione alla salute dei bambini con particolare coinvolgimento degli organismi territoriali competenti, anche attraverso lo sviluppo di iniziative formative congiunte; la collaborazione nell'ambito di iniziative dedicate ed eventi a sostegno di progetti su materie di interesse comune;
- in virtù del precedente Protocollo quadro, i termini e le modalità di attuazione delle singole iniziative di collaborazione sono concordati tra le Parti con accordi operativi discendenti

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 **Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 **Modalità di collaborazione**

1. ADM concede in uso gratuito all'Associazione che accetta e acquisisce in uso gratuito, il seguente mezzo: Furgone Ford Transit - 2.2TDCI 125HP 350 L3H3 CW ENTRY per le esigenze della Fondazione connesse all'espletamento delle loro finalità istituzionali.

2. La FONDAZIONE provvederà a farsi carico sotto la propria esclusiva responsabilità di tutte le spese, i costi e gli oneri e delle obbligazioni relative all'immatricolazione, gestione e manutenzione del predetto veicolo, per tutta la durata del presente accordo, anche mediante rimborso ad ADM delle somme che la stessa dovesse corrispondere o anticipare per adempiere ai predetti obblighi.
3. I costi di immatricolazione ammontanti a circa € 100, i costi di messa in esercizio del mezzo, ammontanti a € 1276 e i costi di assicurazione con assistenza, pari a € 290 annui, saranno rimborsati ad ADM entro 180 giorni dalla richiesta di rimborso e previa esibizione dei relativi documenti di spesa. Il veicolo verrà consegnato già provvisto di un adesivo identificativo del provvedimento di confisca, che non dovrà essere rimosso.
4. Durante la vigenza del presente accordo la responsabilità civile inerente alla gestione e all'utilizzo del mezzo citato sarà esclusivamente a carico della FONDAZIONE che si obbliga a manlevare e tenere indenne ADM per ogni richiesta risarcitoria o di indennizzo che dovesse essere sollevata da qualunque parte.
5. La FONDAZIONE dichiara che il veicolo è conforme alle proprie aspettative e che, in ragione di quanto previsto dall'art. 177 Codice della Strada, con la firma del verbale di consegna allegato al presente accordo assume il possesso giuridico e materiale dello stesso e ogni conseguente responsabilità, impegnandosi, al contempo, a mantenere gli adesivi – volti a dare evidenza pubblica alle azioni istituzionali di contrasto dei fenomeni criminali in ragione delle quali è stata disposta la confisca del bene – e le placche metalliche identificative apposte da ADM sul mezzo.
6. La FONDAZIONE s'impegna a:
 - a. organizzare brevi working visit presso i Laboratori dell'IRP di funzionari chimici e biologi di ADM per fornire supporto all'ampliamento del già esistente reparto di biologia molecolare del Laboratorio di Genova che opera da molti anni nel settore e nella messa a punto dei nuovi costituenti laboratori di biologia molecolare che ADM aprirà a breve in altre sedi;
 - b. fornire consulenza in ordine alla strumentazione per il sequenziamento genetico di nuova generazione (anche dette NGS - *Next Generation Sequencing*) per consentire ai

- laboratori di ADM l'identificazione e l'acquisto dello strumento con produttività più idonea alle proprie esigenze specifiche;
- c. fornire supporto agli operatori dei Laboratori di ADM da parte dei ricercatori bioinformatici dell'IRP nella fase di implementazione ed avvio delle analisi di NGS per l'elaborazione dei dati sperimentali generati con questo nuovo approccio che prevede competenze bioinformatiche altamente specializzate.

Art. 3 **Referenti**

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
per ADM: il Dott. Alessandro Proposito
per FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA : il Dott. Andrea Camporese
per FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA - IRP: il Dott. Luca Primavera

Art. 4 **Durata, integrazioni e modifiche**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito a un accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Protocollo, di comune accordo tra le Parti, potrà essere modificato, anche prima della scadenza, sulla base di esigenze che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Art. 5 **Oneri**

1. Gli oneri relativi alle attività oggetto del Protocollo resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Art. 6 **Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali a seguito della stipula del presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso in conformità con la normativa applicabile prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE 2016/679) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.).

Art. 7 **Risoluzione anticipata e controversie**

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere motivatamente dal presente Protocollo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte.
2. Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non altrimenti risolvibile, le parti di comune accordo individuano come foro competente esclusivo quello di Roma.

Art. 8 **Pubblicazione della Convenzione**

3. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa. Ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa,

sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

Venezia, 31 agosto 2022

Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli
Il Direttore Generale

Istituto di Ricerca Pediatrica
L'Amministratore delegato

Fondazione Città della Speranza
Il Presidente

Dott. Marcello Minenna

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. lgs. n. 39/1993*

Dott. Luca Primavera

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs.
n. 39/1993*

Dott. Andrea Camporese

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. lgs. n. 39/1993*